

STUDIO LEGALE DURELLI

Via Fieschi 20/5 - 16121 GENOVA

Tel. e Fax 010 532854 - 5538510

Sito internet: www.avvocatodurelli.it

E-mail: studio@avvocatodurelli.it

Breve commento a sentenza Cass. 20927/15

Importante pronuncia della Cassazione sul danno non patrimoniale da inquinamento acustico

La sentenza 23/07 – 16/10/2015 n. 20927 merita di essere segnalata per due ragioni:

- a) Per aver definitivamente sterilizzato la portata dell'art. 6 della L. 13/2009;
- b) Per aver riaffermato il diritto al risarcimento per il pregiudizio alla qualità della vita con un riferimento espresso alla Convenzione dei diritti dell'uomo.

Il caso concreto

Alcuni soggetti venivano disturbati dalle immissioni musicali di un locale nelle vicinanze della loro abitazione. Convenivano in causa la società gestore del locale, la proprietà dell'immobile, il Comune, per far cessare il disturbo e per ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

I convenuti si difesero sostenendo che trattavasi di attività solo stagionale, che l'attività era stata debitamente autorizzata dal Comune, che rispettava i limiti di accettabilità previsti dal DPCM 14/11/97, per cui le immissioni erano lecite.

In particolare rilevavano, per quanto qui interessa:

- che in forza dell'art. 6 ter. L. 13/2009 non poteva farsi luogo ad una valutazione della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
- che non poteva accordare il risarcimento del danno esistenziale in assenza di un danno biologico (solo uno degli attori lamentava danno alla salute).

Il Tribunale accoglieva la domanda dei soggetti disturbati e la Corte di Appello confermava la sentenza; avverso quest'ultima era proposto ricorso per Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

A) Sulla portata dell'art. 6 ter L. 13/2009.

L'articolo recita: *Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.*

I ricorrenti in Cassazione hanno sostenuto che con questo articolo il Legislatore avrebbe superato tutto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza a tutela del privato a fronte delle immissioni, chiarendo definitivamente che i valori limite da rispettare sarebbero semplicemente ed unicamente, senza alcuna differenziazione tra tutela privatistica ed amministrativa, quelli indicati dal D.P.C.M. 14.11.1997. Hanno sostenuto altresì che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa sia immediatamente applicabile al caso di specie.

La Corte Suprema, pur dando atto che l'art. 6 ter. ha una valenza di interpretazione autentica delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e quindi una applicabilità

STUDIO LEGALE DURELLI

Via Fieschi 20/5 - 16121 GENOVA

Tel. e Fax 010 532854 - 5538510

Sito internet: www.avvocatodurelli.it

E-mail: studio@avvocatodurelli.it

anche a fattispecie precedenti la sua entrata in vigore, ha riaffermato il principio, già enucleato da Cass. 8474/15, secondo cui:

- All'art. 6 ter deve essere data una interpretazione costituzionalmente orientata e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui "il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita" (Cass. n. 5564 dell'8 marzo 2010).

La Cassazione richiama espressamente l'ordinanza della Corte Costituzionale 103/2011 (sia consentito il rimando al nostro commento "...Ordinanza Corte Costituzionale n. 103/2011 in riferimento all'art. 6-ter Legge 13 del 27/02/2009. Un' occasione sprecata." già pubblicato su questo sito), laddove afferma:

- che alla assai generica locuzione "*sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso*", non debba necessariamente riconoscersi una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni;

- che nell'identificare il significato della norma e i suoi effetti non si possa prescindere dal criterio guida della protezione del diritto alla salute; sulla base, però, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione, così come imposto dall'ormai consolidata interpretazione, giurisprudenziale dell'art. 844 c.c., disposizione che lo stesso art. 6 ter prevede che continui ad essere applicata.

Alla luce della sentenza in commento, che conferma altra recente pronuncia della stessa Corte, la n. 8474/2015, ritengo possa concludersi che la portata dell'art. 6 ter. è stata "sterilizzata" e che l'applicazione del criterio comparativo - relativo, quale parametro per valutare la normale tollerabilità ex art. 844 c.c., ne esce rafforzata.

B) Sul danno non patrimoniale da inquinamento acustico

I ricorrenti in Cassazione hanno sostenuto che, stante il fatto che i Giudici di merito avevano escluso in concreto il danno alla salute per i disturbati, non poteva essere riconosciuto il danno non patrimoniale, di tipo esistenziale.

La sentenza della Corte Suprema ha respinto anche questo motivo di impugnazione sulla base di convincenti argomentazioni, così sintetizzabili.

- Il riconoscimento del danno non patrimoniale (morale, esistenziale) non presuppone necessariamente la lesione del diritto alla salute, essendo idonea a produrlo la violazione anche di altri diritti, purchè costituzionalmente protetti, quali possono essere il diritto alla serenità domestica, il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla piena e libera esplicazione delle proprie abitudini di vita;

- La risarcibilità del danno non patrimoniale per immissioni superiori alla normale tollerabilità era già stata riconosciuta da precedenti sentenze della Corte di Cassazione, la n. 7875/09 e, più recentemente, la n. 26899/14.

STUDIO LEGALE DURELLI

Via Fieschi 20/5 - 16121 GENOVA

Tel. e Fax 010 532854 - 5538510

Sito internet: www.avvocatodurelli.it

E-mail: studio@avvocatodurelli.it

Il passaggio motivazionale che fa apprezzare particolarmente la sentenza in commento è quello contenente il riferimento alla Convenzione dei diritti dell'Uomo "*il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell'art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significativamente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare (sentenza Deés v. Ungheria del 9.11.2010; sentenze Oluic v. Croazia, n. 61260 del 2008, (pp. da 48 a 66) e Moreno Gómez v. Spagna, n. 4143/02 (pp. da 57 a 63).*

La Corte, nella sua funzione nomofilattica (assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge) lancia una sorta di monito ai Giudici di merito affermando che "*a seguito della c.d. "comunitarizzazione" della Cedu, conseguente all'approvazione del trattato di Lisbona, il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione.*

Principio molto importante quello enucleato dalla sentenza in argomento, che può avere pratico rilievo in molti contenziosi.

Chi pratica la materia ben sa che molte volte i disturbati non sono nella condizione di poter dimostrare un danno alla salute inteso in senso stretto. Le ragioni sono le più disparate, non ultima quella della ritrosia dei medici a rilasciare certificazioni, temendo che il danneggiato abbia intenti speculativi e che il malessere che rappresenta non sia veritiero. Se non vi sono certificazioni mediche non si può provare il danno biologico. Considerazioni diverse invece vanno fatte per il danno morale-esistenziale conseguente a immissioni acustiche. Proprio la sentenza della Cassazione n. 26899 del 2014 sopra citata ha affermato che l'accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo ed alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.

Tradotto in termini pratici significa che il danneggiato può ottenere un risarcimento del danno morale ed esistenziale, anche in assenza e/o mancanza di prova di danno alla salute.

E ciò può rappresentare un vantaggio, non solo diretto (possibilità di acquisire una somma di danaro a titolo di ristoro), ma anche indiretto, di rilevante importanza. Il primario obiettivo del disturbato è sicuramente quello di far cessare il rumore: ed allora in sede di trattativa potrebbe prospettare al soggetto disturbante una soluzione transattiva che preveda l'immediato sicuro silenziamento della fonte inquinante, a fronte della rinuncia, in tutto o in parte, della pretesa risarcitoria. In tal modo il disturbato risolve il suo problema evitando di dover dar inizio e/o ulteriore impulso ad un contenzioso, fonte inevitabile di spese e tensioni emotive.